

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Affidamento di un servizio specialistico per la realizzazione di interventi a favore della ricollocazione dei lavoratori dell'impresa Agile s.r.l.

Agosto 2013

C.I.G. 5279696EF4

Indice generale

<i>1 OGGETTO</i>	3
<i>2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO</i>	3
<i>2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO</i>	3
<i>2.2 DESTINATARI DEL SERVIZIO</i>	4
<i>2.3 SPECIFICHE DEL SERVIZIO</i>	4
<i>2.4 RISORSE UMANE</i>	6
<i>2.5 MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'</i>	7
<i>3 SICUREZZA ED OBBLIGHI CONTRIBUTIVI ED ASSICURATIVI</i>	8
<i>4 RISERVATEZZA (D. LGS. N. 196/2003) E PROPRIETA' DEI PRODOTTI</i>	9
<i>5 DURATA DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO</i>	10
<i>6 CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO</i>	11
<i>7 PENALI PER CAUSE IMPUTABILI ALL'APPALTATORE</i>	12
<i>8 RECESSO DAL CONTRATTO</i>	12
<i>9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</i>	12
<i>10 GARANZIE E ASSICURAZIONI</i>	13
<i>11 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI – CONSORZI – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE – AVVALIMENTO</i>	13
<i>12 PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</i>	16
<i>13 OFFERTA TECNICA</i>	18
<i>13.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA</i>	18
<i>14 OFFERTA ECONOMICA</i>	20

1. OGGETTO

La Provincia di Bologna intende affidare un *"Servizio specialistico per la realizzazione di interventi di assistenza per il ricollocamento dei lavoratori in esubero dell'impresa Agile s.r.l. secondo quanto previsto dall'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna per l'attuazione coordinata di azioni riferibili al programma di interventi a cofinanziamento FEG (Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione) relativa alla domanda EGF/2011/016 IT/AGILE*

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO

La crisi economica che investe il territorio della Provincia di Bologna ha comportato gravi ripercussioni sul tessuto produttivo e sul mercato del lavoro locale, determinando non solo un aumento rilevante nel numero delle persone che si rivolgono al sistema dei servizi provinciali per l'impiego ma anche una forte differenziazione relativamente a bisogni, aspettative, richieste. In particolare sono aumentate le persone che usufruiscono di ammortizzatori sociali a seguito di gravi crisi aziendali, che necessitano quindi di supporti e servizi in grado di sostenerle nella ricerca e nel reperimento di nuove opportunità di lavoro.

A fronte di tale situazione, la Regione Emilia Romagna (con nota prot. n. PG. 2012.0083161 del 30/03/2012) ha avanzato la richiesta di adesione alla domanda "EGF/2011/016 IT/Agile" per il finanziamento di azioni di politica attiva del lavoro in favore dei lavoratori in esubero presso Agile s.r.l. del proprio territorio regionale. A seguito di tale richiesta vi è stata la Decisione della Commissione europea C(2013) 3312 del 06/06/2013 che accorda un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per sovvenzionare misure attive per il mercato del lavoro destinate ai lavoratori in esubero nell'impresa Agile s.r.l.;

Considerato che gli esuberanti indicati nella citata domanda di accesso al EGF/2011/016 IT/AGILE sono relativi alla filiale dell'impresa Agile s.r.l. con sede nel territorio della Provincia di Bologna, la stessa Provincia di Bologna è stata identificata quale soggetto attuatore, attraverso i propri Centri per l'impiego, delle azioni di assistenza alla ricollocazione dei lavoratori in esubero dell'impresa Agile s.r.l.

L'intervento si realizza, pertanto, nell'ambito dell'Accordo fra la Regione Emilia Romagna, individuata quale Organismo Intermedio nella domanda di accesso al FEG "EGF/2011/016 IT/Agile", e la Provincia di Bologna, in qualità di soggetto attuatore delle azioni, tra quelle previste all'Allegato n. 1 dell'Addendum al formulario di domanda di accesso al FEG Agile prot. n. 40/0024274 del 05/07/2012 - Scheda intervento Regione Emilia-Romagna parte F.1; tali azioni rientrano, ai sensi del comma 3 dell'art. 32 della legge regionale 17/2005, tra le funzioni del Sistema regionale dei servizi per il lavoro i quali, ai sensi dell'art. 33 della citata legge 17/2005, vengono esercitati dalle Province attraverso i

propri Centri per l'Impiego.

Sul Portale Lavoro (www.provincia.bologna.it/lavoro) sono disponibili informazioni di carattere generale sul Mercato del Lavoro provinciale e sulle attività dei Centri per l'Impiego; in particolare, nell'area Pubblicazioni sono reperibili i seguenti elaborati, la cui consultazione è necessaria per l'elaborazione della proposta progettuale relativa al presente Capitolato:

- *Manuale delle procedure dei Centri per l'Impiego;*
- *Guida metodologica per la definizione di buone prassi – accoglienza e presa in carico;*
- *Una proposta per un sistema di monitoraggio e valutazione dei Servizi per l'Impiego della Provincia di Bologna: dati e metodologie.*
- *Per quello che riguarda il citato "Accordo tra la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Bologna", questo è disponibile sul Portale della Provincia di Bologna alle pagine <http://www.provincia.bologna.it/urp/Engine/RAServeFile.php/f//alboP/DELGIU/130111642.PDF> (Delibera di Giunta Provinciale n. 249 del 23/07/2013) e <http://www.provincia.bologna.it/urp/Engine/RAServeFile.php/f//alboP/DELGIU/130111642A.PDF> (testo dell'Accordo).*

E' altresì necessario fare riferimento a quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1988/2009, del 14.12.2009 "Definizione delle prestazioni, standard e indicatori dei servizi per l'impiego ai sensi dell'art. 34 della L.R. 01.08.2005, n. 17".

2.2. DESTINATARI DEL SERVIZIO

Lavoratori/lavoratrici in esubero dell'impresa Agile s.r.l. secondo quanto previsto dall'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna per l'attuazione coordinata di azioni riferibili al programma di interventi a cofinanziamento FEG (Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione) relativa alla domanda EGF/2011/016 IT/AGILE e contributo finanziario approvato con Decisione della Commissione europea C(2013) 3312 del 06/06/2013.

2.3. SPECIFICHE DEL SERVIZIO

Il Servizio sarà erogato agli utenti individuati in numero di **15**, secondo le specifiche di cui al programma di interventi a cofinanziamento FEG sopracitato.

Il servizio, si pone l'obiettivo di sostenere e facilitare l'utente nella sua ricollocazione nel mercato del lavoro e risolvere positivamente il suo problema occupazionale.

Pertanto il servizio di outplacement avrà l'obiettivo di sostenere e supportare il singolo lavoratore per la sua collocazione nel mondo del lavoro.

A titolo esemplificativo sono riconducibili al servizio di outplacement attività quali:

a) Attivazione di servizi personalizzati per la ricollocazione. Si tratta di servizi che si propongono l'obiettivo di sostenere l'utente nell'acquisizione/rafforzamento di competenze e capacità utili a promuoversi attivamente nel mondo del lavoro e facilitarne quindi il reinserimento lavorativo. I servizi si focalizzano quindi sull'elaborazione di un Piano di Azione Individuale (PAI) per la definizione di strategie/azioni finalizzate al reinserimento professionale.

b) Scouting aziendale e ricerca del lavoro. Il servizio mira ad erogare prestazioni finalizzate ad un più veloce inserimento lavorativo dei destinatari attraverso il contatto diretto con i potenziali datori di lavoro. L'intervento punta dunque alla definizione del piano di ricerca attiva del lavoro e l'assistenza nel contatto con l'azienda, la raccolta e diffusione del curriculum vitae; la ricerca e segnalazione delle vacancies, la gestione del contatto anche attraverso visite in azienda, la valutazione dei profili professionali ricercati dalle aziende.

c) Individuazione personalizzata di ricollocazione lavorativa dei destinatari. Si tratta di un servizio finalizzato ad abbinare il singolo destinatario dell'intervento (con le sue aspirazioni, competenze, ecc.) con ricollocazioni lavorative in azienda, successive alla ricognizione di opportunità di lavoro della fase precedente.

d) Accompagnamento al lavoro. Finalità del servizio è sostenere nel tempo la stabilità dell'occupazione del destinatario supportandolo nella prima fase di inserimento lavorativo. Ulteriore finalità del servizio è quella di sensibilizzare il contesto aziendale per promuovere l'attivazione di un clima di lavoro accogliente ed inclusivo.

Inoltre a tutti gli utenti presi in carico andrà garantita una funzione di assistenza ed orientamento agli altri servizi in capo alla Regione Emilia-Romagna, previsti nell'ambito del progetto approvato, per la fruizione di :

- attività formative e di riqualificazione ad accesso individuale;
- attività di accompagnamento alla creazione d'impresa ad accesso individuale;
- individuazione di eventuali servizi di conciliazione e/o individuazione delle spese, connesse alla fruizione delle attività formative e di accompagnamento al lavoro, ammissibili ai rimborsi.

Il Servizio dovrà essere svolto in stretta collaborazione con le altre misure di politica attiva promosse nell'ambito del progetto dai Centri per l'impiego della Provincia e dovrà essere erogato con carattere di continuità, nell'arco dei mesi di attività prevista. Il servizio dovrà comunque concludersi entro il giorno 14-02-2014 al fine di consentire "l'utilizzo del contributo FEG entro il 28/02/2014" così come

riportato dalla Decisione della Commissione Europea.

L'appaltatore dovrà inoltre garantire la partecipazione ad eventuali incontri operativi e informativi organizzati dal Servizio.

I servizi forniti dovranno essere erogati in modo coordinato con gli altri servizi presenti all'interno dei Centri per l'Impiego, secondo i tempi e i modi concordati col Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione della Provincia di Bologna, nell'ambito dei periodi e degli orari di apertura dei Centri stessi. Tali orari prevedono attualmente l'apertura differenziata sia al mattino che al pomeriggio (cfr. orari e sedi al sito <http://www.provincia.bologna.it/lavoro> alla voce *Centri per l'Impiego*) durante la settimana, dal lunedì al venerdì.

Le attività di back-office dovranno garantire le registrazioni previste dal Sistema Informativo Lavoro (SILER), la corretta e completa compilazione della documentazione relativa al monitoraggio dell'attività svolta, la partecipazione ad eventuali incontri operativi e informativi organizzati dal Servizio.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito del servizio dovrà riportare i loghi previsti dalla normativa vigente in materia di attività co-finanziate con il Fondo FEG (Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione).

2.4.RISORSE UMANE

In sede di offerta tecnica il soggetto proponente dovrà presentare la composizione del gruppo di lavoro, indicando, pena l'esclusione, il nominativo del coordinatore del servizio e relativo curriculum, che sarà oggetto di valutazione.

Il profilo del coordinatore, responsabile dell'attività e che rappresenterà l'interfaccia nei rapporti con la Provincia di Bologna per quello che riguarda le attività oggetto dell'aggiudicazione, dovrà prevedere titolo di studio universitario ed esperienza almeno QUINQUENNALE, documentabile, in attività riconducibili alle tematiche oggetto del servizio ed in particolare in attività di ricollocazione ed outplacement.

In particolare il coordinatore dovrà:

- assicurare l'efficace organizzazione delle attività;
- fornire un supporto metodologico che garantisca il raggiungimento dei risultati operativi attesi;
- rendersi disponibile a partecipare ad incontri richiesti dal Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione, sia relativi all'organizzazione e analisi dell'andamento delle attività, sia relativi alla interconnessione con gli altri soggetti coinvolti nella rete di collaborazione.

Il profilo professionale degli operatori, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1988/2009, dovrà prevedere almeno il titolo di studio di scuola media superiore e TRE anni di esperienza documentabile in attività riconducibili alle tematiche oggetto del servizio. Saranno valutate in particolare le esperienze professionali nelle attività di ricollocazione ed outplacement.

I proponenti dovranno specificare nell'offerta tecnica le modalità di gestione delle risorse umane tese a garantire la massima stabilità del gruppo di lavoro per tutta la durata dell'attività.

Le risorse umane costituenti il gruppo di lavoro dovranno corrispondere a quanto indicato nell'offerta di gara, anche per quanto concerne competenze e esperienze professionali descritte .

2.5 MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Al soggetto aggiudicatario sarà richiesta un'attività di monitoraggio quantitativo e qualitativo dei servizi, attraverso la realizzazione di report che saranno inviati al Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione. Al termine delle attività sarà inviato un report finale.

In questo specifico contesto con il termine monitoraggio si intende l'osservazione sistematica dei processi di erogazione, dei contenuti, degli aspetti metodologici e dei risultati quantitativi e qualitativi (output) delle azioni.

Per quanto riguarda il monitoraggio si intende, al minimo, la produzione e consegna dei seguenti documenti:

- Report mensile in grado di dar conto: del numero di utenti serviti e delle prestazioni fornite, di elementi di criticità e soluzioni proposte, utilizzando di norma e per le informazioni ivi contenute il Sistema Informativo Lavoro (SILER) (il report deve essere consegnato entro la metà del mese successivo);
- Report finale, contenente informazioni sulle seguenti tipologie di dati, utilizzando di norma e per le informazioni ivi contenute il Sistema Informativo Lavoro (SILER):
 1. caratteristiche degli utenti;
 2. caratteristiche delle prestazioni;
 3. indicatori di risultato relativamente alle attività svolte;
 4. segnalazione di elementi di criticità e soluzioni attivate.

Il report finale dovrà essere consegnato al massimo entro una settimana dal termine ultimo previsto per le attività (14/02/2014) al fine di rispettare le scadenze dettate dalla Commissione Europea.

L'estrazione dei dati dal Sistema Informativo Lavoro (SIL), utili alla redazione dei report, sarà garantita a cura del Servizio Politiche attive del lavoro e Formazione, a scadenze da concordare.

Prima dell'avvio delle attività, l'appaltatore dovrà inoltre concordare con il Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione le modalità operative con cui realizzare il monitoraggio, gli strumenti e i formati da utilizzare. Per tali attività verrà utilizzato di norma e per le informazioni ivi contenute il Sistema Informativo Lavoro (SILER).

L'appaltatore si impegna inoltre ad aggiornare e incrementare il contenuto stesso della banca dati (SILER) laddove possibile e secondo le indicazioni fornite dalla Provincia di Bologna.

3. SICUREZZA ED OBBLIGHI CONTRIBUTIVI ED ASSICURATIVI

L'appaltatore, il cui personale impiegato opererà in modo autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). La Provincia di Bologna resta estranea dalla responsabilità conseguente a qualsiasi danno, diretto o indiretto, possa derivare a persone o cose nell'espletamento del servizio previsto dal presente Capitolato.

L'appaltatore s'impegnerà a rispettare le disposizioni generali e contrattuali vigenti nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori in funzione del tipo di rapporto instaurato. I dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore, agli effetti contributivi ed assicurativi, non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti della Provincia di Bologna.

La Provincia, in applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, effettuerà la verifica dell'idoneità tecnico/professionale dell'aggiudicatario.

La Provincia, prima della stipula contrattuale, richiederà d'ufficio:

- 1) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- 2) specifica presenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con aggiornamento mensile;

La Provincia richiederà inoltre all'aggiudicatario:

- 3) autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico/professionale ovvero che:
 - sia stato predisposto il documento di valutazione dei rischi come previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008;
 - sia messa a disposizione mano d'opera regolare adeguatamente formata e informata relativamente ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - che il personale del soggetto appaltatore sia in possesso di idoneità sanitaria alla propria mansione.

Al momento dell'avvio si provvederà a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale del soggetto appaltatore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività. Sarà ad esempio inviata la documentazione circa la valutazione dei rischi e i piani di emergenza relativi alle sedi di svolgimento dei servizi in oggetto.

Sarà inoltre effettuato l'apposito coordinamento in materia di sicurezza tra i dipendenti provinciali e i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà rispettare tutte le indicazioni in materia di Sicurezza fornite dalla Provincia di Bologna. Dovrà inoltre fornire evidenza sia dell'avvenuta formazione che dell'avvenuta trasmissione di dette indicazioni e informazioni ai propri dipendenti o collaboratori.

Il fac simile del Documento in applicazione dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (contenente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti – DUVRI) indicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze è reperibile presso il Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione – Via Finelli, 9/A – 40126 Bologna e scaricabile via internet al seguente indirizzo: <http://www.provincia.bologna.it/> sezione “BANDI DI GARA”. Il fac simile verrà completato dopo l'aggiudicazione della gara.

L'impresa appaltatrice ha la piena responsabilità del proprio personale inviato per l'esecuzione dei servizi. L'impresa appaltatrice riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale occupato nelle attività del presente Capitolato e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni, anche per forza maggiore, arrecati eventualmente da detto personale a terzi o cose.

Il personale dell'impresa appaltatrice deve essere identificabile con apposito cartellino.

4. RISERVATEZZA (D. LGS. N. 196/2003) E PROPRIETA' DEI PRODOTTI

L'appaltatore si impegna a rispettare l'obbligo di riservatezza e a non diffondere, utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni del referente della Provincia di Bologna, in alcun modo i dati e le notizie relative alla banca dati dei lavoratori e delle aziende dei Centri Provinciali per l'Impiego a cui ha accesso per l'attività.

All'appaltatore è fatto obbligo di individuare gli Incaricati del trattamento dei dati personali all'atto di affidamento del servizio e di darne contestuale comunicazione alla Provincia di Bologna.

Tutti i dati di cui l'Amministrazione provinciale venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente affidamento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Provincia di Bologna.

5. DURATA DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO

Tutte le attività che fanno riferimento ai servizi oggetto dell'appalto dovranno essere realizzate entro i termini contrattualmente concordati.

Il contratto avrà una durata massima di 4 mesi a decorrere dalla data della stipula del contratto o dalla data d'inizio effettiva del servizio, salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8 del presente Capitolato. Il servizio dovrà comunque concludersi entro il giorno 14-02-2014 al fine di consentire "l'utilizzo del contributo FEG entro il 28/02/2014" così come riportato dalla Decisione della Commissione Europea.

La Provincia, mediante atto debitamente motivato, si riserva la facoltà di fare ricorso all'affidamento all'aggiudicatario di servizi analoghi ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 per un importo contrattuale non superiore a quello del contratto originario.

Il corrispettivo massimo da intendersi ad ogni effetto quale importo di gara, **IVA esclusa**, è stabilito in **€ 35.550,00**.

Nello specifico :

1. **€ 21.223,35** per lo svolgimento delle attività rivolte agli utenti;
2. **€ 106,65** per oneri della sicurezza, non ribassabili;
3. **€ 14.220,00** quale importo complessivo destinato ai "bonus" per la ricollocazione lavorativa con contratto a tempo determinato e/o indeterminato degli utenti coinvolti. Pertanto, saranno riconosciuti € 948,00 IVA esclusa per ogni lavoratore ricollocato. I lavoratori dovranno essere ricollocati al massimo entro il termine ultimo previsto per la durata delle attività (14/02/2014).

La somma complessiva destinata ai "bonus" per la ricollocazione lavorativa degli utenti costituisce quota non soggetta a ribasso d'asta

**L'OFFERTA ECONOMICA DOVRÀ PERTANTO ESSERE RIFERITA ESCLUSIVAMENTE
ALLA CIFRA CORRISPONDENTE ALLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA
PERSONALIZZATA PER L'OUTPLACEMENT**

Non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse revisioni del prezzo offerto. Si applica l'art. 311 del DPR 207/2010 (Varianti introdotte dalla Stazione appaltante).

Il prezzo contrattuale comprenderà tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione del servizio, in base alle specifiche del presente Capitolato e dell'offerta

aggiudicataria.

I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, dovranno considerare tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla prestazione.

Il corrispettivo contrattuale sarà versato dalla Provincia all'appaltatore in rate bimestrali costanti posticipate (oppure con periodicità da concordare tra le parti) dietro presentazione di report contenenti le informazioni relative alle attività realizzate, validato dal Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione.

Il saldo sarà versato a conclusione delle attività, previa verifica di conformità – ai sensi dell'art. 312 del DPR n. 207/2010, Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti - e positiva valutazione da parte del Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione unitamente allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 10.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010, sull'importo netto dei pagamenti verrà operata una ritenuta dello 0,50%, che verrà svincolata solo dopo la verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione, previo rilascio del DURC.

In caso di ottenimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il RUP potrà trattenere dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza e disporre il pagamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC.

La somma è finanziata con il contributo del Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione. Pertanto l'aggiudicatario, anche per l'erogazione, dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità di gestione che verranno di volta in volta indicate dagli uffici competenti.

Per le modalità di erogazione si rimanda al vigente Regolamento Provinciale di Contabilità e alle disposizioni vigenti riguardanti i finanziamenti FEG *relativi alla domanda EGF/2011/016 IT/AGILE approvata con Decisione della Commissione europea C(2013) 3312 del 06/06/2013.*

6. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs 163/2006, aa condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e il cui oggetto sociale preveda l'attività di acquisto di crediti d'impresa.

La certificazione dei crediti di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 25/06/2012 "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni" (G.U. 02/07/2012 n. 152) costituisce accettazione preventiva da parte della Provincia della possibilità della cessione del credito a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente."

3. Il subappalto ammesso nella misura massima del 30% è da dichiarare, secondo le indicazioni previste nel modulo-allegato 5 al bando.

7. PENALI PER CAUSE IMPUTABILI ALL'APPALTATORE

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del servizio è prevista l'applicazione di una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale, ai sensi degli artt. 298, comma 1 e 145, comma 3 del DPR 207/2010.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della prima fattura ammessa al pagamento, immediatamente successiva al verificarsi dell'episodio sanzionato.

Qualora ciò non sia possibile, il pagamento della penale avviene mediante escussione di pari importo sulla cauzione prestata, con l'obbligo da parte della ditta aggiudicataria di reintegrare la stessa entro il termine di giorni quindici.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni patiti dalla Provincia di Bologna a causa dei ritardi.

8. RECESSO DAL CONTRATTO

La Provincia si riserva la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, in caso di interruzione dei trasferimenti regionali destinati al finanziamento dell'appalto o in caso di sostanziali modifiche del quadro giuridico di riferimento relative alle competenze della Provincia in materia di Servizi per il Lavoro e in generale alle funzioni della Provincia di Bologna nella prospettiva della sua trasformazione istituzionale. In tal caso nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle prestazioni eseguite fino alla comunicazione di disdetta anticipata da parte della Provincia, che deve essere comunicata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno trenta giorni .

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sono motivi di risoluzione del contratto:

- a. il verificarsi di almeno 5 episodi di mancata esecuzione ingiustificata del servizio;
- b. qualora l'importo delle penali superi il 10 % dell'importo contrattuale;
- c. la sommatoria di un numero di interruzioni del servizio non concordata pari a dieci giorni nell'arco di

un anno;

d. violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 4;

e. il mancato inizio del servizio entro i termini prescritti;

f. l'utilizzazione di personale non rispondente a quanto indicato nell'offerta tecnica.

Nei suddetti casi, la Provincia comunica all'aggiudicatario gli estremi dell'inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni e/o ripristinare il servizio secondo le modalità concordate.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi, è facoltà della Provincia di risolvere il contratto.

Ogni altra inadempienza potrà dar luogo alla risoluzione giudiziale del contratto.

In caso di risoluzione, la Provincia procede all'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

10. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Le aziende partecipanti alla gara dovranno produrre una cauzione provvisoria (fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altre modalità previste dalla normativa vigente) pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (I.V.A. esclusa).

Il soggetto aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso gli operatori rimanendo la Provincia esonerata da qualsiasi responsabilità al riguardo sia diretta che indiretta.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI – CONSORZI – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE – AVVALIMENTO

- 1) Iscrizione nel registro delle Ditte/Imprese della C.C.I.A.A. (o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per l'attività corrispondente o riconducibile all'oggetto dell'appalto;
- 2) possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 276/03 e s.m.i. per le attività di supporto alla ricollocazione professionale e valida per l'iscrizione all'albo delle Agenzie per il Lavoro o dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 17/05 e s.m.i.. In caso di ATI o altre forme di raggruppamento, tale requisito dovrà essere posseduto almeno dal soggetto capogruppo, fatto salvo il principio sulla base del quale le attività afferenti la sfera della ricollocazione dovranno essere realizzate esclusivamente dal/i soggetto/i in

possesso della suddetta autorizzazione;

- 3) assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 nel testo in vigore;
- 4) elenco dei servizi corrispondenti o riconducibili a quelli oggetto dell'appalto, prestati negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, la somma dei cui importi sia pari ad almeno il 50% dell'importo complessivo del presente appalto (secondo lo schema di cui all'istanza di partecipazione);
- 5) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (solo per le Ditte con più di 15 dipendenti), in applicazione della Legge n. 68/99 o secondo la legislazione del Paese di residenza, ovvero di non rientrare nella sfera di applicazione della suddetta norma;
- 6) essere in regola con le norme che riguardano la sicurezza sul luogo di lavoro.

Detti requisiti vanno dichiarati, a pena di esclusione, secondo il modello - allegati al bando n. 1, 2 ed eventualmente 2 bis. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata di copia fotostatica del documento d'identità di ogni sottoscrittore (art. 38, comma 3 Testo Unico n. 445/2000).

Dovranno inoltre essere **allegati all'istanza, a pena di esclusione:**

- 7) due idonee dichiarazioni bancarie o di intermediari autorizzati ex art. 41 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 specifiche per il servizio in oggetto, come da fac simile allegato al bando di gara;
- 8) una cauzione provvisoria (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa) di € **711,00 (settecentoundici/00)** pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (I.V.A. esclusa) eventualmente ridotta al 50% ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006;

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 vigente, sono ammessi a presentare offerta anche i raggruppamenti temporanei d'impresa. In tal caso dovrà essere prodotta una dichiarazione dei requisiti per ogni partecipante al raggruppamento (solo la dichiarazione della capogruppo deve essere in bollo) e **a pena di esclusione:**

- I requisiti di partecipazione di cui ai punti **1, 2, 3, 5 e 6** del presente articolo dovranno essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento.
- Il requisito di cui al **punto 4** dev'essere posseduto e le prestazioni devono essere eseguite dalla capogruppo in misura maggioritaria (art. 275 comma 2 del DPR 207/2010).
- Le dichiarazioni di cui al **punto 7** devono essere prodotte dalla capogruppo.
- La cauzione provvisoria di cui al **punto 8** dovrà essere cointestata a tutte le imprese del

raggruppamento e potrà essere ridotta del 50% solo se tutte le partecipanti sono in possesso della certificazione di qualità.

- Sia l'offerta tecnica che quella economica dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate, specificando nell'offerta tecnica le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

Sono ammessi a partecipare anche i consorzi di imprese ex art. 2602 c.c., i quali dovranno fornire l'elenco dei soggetti consorziati, a pena di esclusione.

E' fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in forma singola ed associativa o consorziata (consorzi ordinari), ovvero di partecipare come appartenenti a più di una associazione o consorzio ordinario. In tali casi l'esclusione sarà pronunciata per tutti i soggetti interessati.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre. Al consorziato indicato è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. La violazione dei divieti verrà segnalata all'autorità giudiziaria, art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti).

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può altresì soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti di partecipazione alla gara dichiarando di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto (Impresa ausiliaria). A tal fine il concorrente deve allegare:

- una sua dichiarazione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa ausiliaria;
- una dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 nel testo in vigore;
- una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 nel testo in vigore, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Provincia di Bologna a mettere a disposizione per tutta la durata del servizio le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata con una delle altre Imprese che partecipano alla gara;
- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del servizio.

Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di solidarietà di cui al successivo punto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo complessivo dell'appalto.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 49, comma 10 del D. Lgs. n. 163/06, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

12. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La Commissione di gara procederà alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa e ai controlli a campione sul possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006. Tali controlli non verranno effettuati se le offerte saranno in numero di 1 o 2, poiché i controlli stessi verranno comunque effettuati sul primo e sul secondo classificato. In seduta pubblica, comunicata via fax ai concorrenti con un preavviso di 2 (due) giorni, apposita Commissione giudicatrice, nominata in conformità all'articolo 84 del D. Lgs. n. 163/2006, procederà ad un semplice controllo preliminare dei documenti inviati, contenuti nelle buste contenenti le offerte tecniche (Buste B) di tutti i concorrenti, dandone atto in verbale. Nel caso di 1 o 2 offerte la Commissione giudicatrice potrà procedere come sopra anche dopo la conclusione della seduta della Commissione di gara; lo stesso dicasi se il concorrente sorteggiato soddisfa i requisiti con servizi prestati alla Provincia di Bologna. Indi, in seduta riservata, effettuerà l'esame delle offerte tecniche per l'attribuzione dei punteggi di cui al punto 13.1, utilizzando il metodo di cui all'allegato P, punto II, lett. a-4 del D.P.R. n. 207/2010 (coefficienti discrezionali), con le modalità specificate nel bando di gara.

L'offerta Tecnica dovrà essere redatta utilizzando quale traccia il formulario di presentazione delle proposte - allegato 3 al bando, e dovrà essere contenuta in un massimo di 20 pagine (ad esclusione del curriculum del coordinatore e di ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell'offerta tecnica).

La Commissione giudicatrice non procederà all'attribuzione dei coefficienti, informandone la

Commissione di gara, qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto dell'appalto (art. 81 comma 3 del d.lgs 163/2006).

In una seconda fase, in seduta pubblica comunicata via fax o e-mail ai concorrenti con un preavviso di 2 giorni, la Commissione di Gara renderà noti i punteggi tecnici ottenuti, aprirà la busta C contenente l'offerta economica dei concorrenti tecnicamente ammessi e attribuirà i relativi punteggi; indi procederà al calcolo dell'anomalia ai sensi dell'art. 86, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, cioè accerterà, per ogni offerente, se i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi all'offerta tecnica saranno pari o superiori ai quattro quinti del punteggio massimo previsto dal bando; (in questo caso pari o superiori a **16** punti per il prezzo e a **64** punti complessivi per l'offerta tecnica).

L'offerta economica (che indicherà il ribasso percentuale sul solo importo a base di gara ribassabile) dovrà essere redatta secondo l'apposito modulo - allegato 4 al bando di gara.

Se nessuna offerta risulterà anomala sarà formata la graduatoria complessiva finale.

In ogni caso, prima della stipula contrattuale, l'aggiudicatario fornirà al Direttore dell'esecuzione il dettaglio voci che compongono l'offerta economica.

Se, invece, una o più offerte supereranno le soglie di cui sopra o saranno comunque ritenute incongrue in base ad elementi specifici ex art. 86, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, la seduta di gara verrà sospesa per verificare tali offerte, chiedendo per iscritto ai concorrenti giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta (art. 87 e 88 del D.lgs 163/2006 nel testo in vigore). La Provincia si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. In ogni caso, prima di escluderli, gli offerenti verranno convocati e potranno fornire ulteriori chiarimenti. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica in contraddittorio.

L'esito della verifica verrà reso noto in un'altra seduta pubblica, anch'essa comunicata via fax o e-mail ai concorrenti con un preavviso di 2 giorni.

Il servizio sarà aggiudicato, anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006), purchè ritenuta idonea in relazione all'oggetto dell'appalto (art. 81, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 che si applicherà anche a più offerte), con il criterio di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, vale a dire sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità-prezzo, in ogni caso non superiore all'importo complessivo dell'appalto.

La valutazione dell'offerta avverrà mediante i seguenti punteggi:

Offerta tecnica:

Soluzioni metodologiche proposte: massimo 30 punti

Pianificazione delle attività e modello organizzativo proposto: massimo 20 punti

Risorse umane ed esperienze di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni: massimo 30 punti.

Offerta economica: massimo 20 punti.

13. OFFERTA TECNICA

L'Offerta Tecnica consisterà in una relazione di massimo 20 pagine (ad esclusione del curriculum del coordinatore e di ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell'offerta tecnica) redatte utilizzando quale traccia il formulario di presentazione delle proposte – allegato 3 al bando.

La proposta progettuale dovrà contenere nel dettaglio l'organizzazione del servizio messo a gara con particolare riferimento a metodologie, strumenti, risultati attesi delle diverse attività e dovrà evidenziare tutti gli elementi utili ai fini dell'attribuzione del punteggio come di seguito specificato:

13.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

Criteri di valutazione tecnica	Punteggio massimo attribuibile
1) Soluzioni metodologiche proposte	Max 30
2) Pianificazione delle attività e modello organizzativo proposto	Max 20
3) Risorse umane ed esperienze di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni	Max 30

Criterio n. 1 - Soluzioni metodologiche proposte – Punti max attribuibili 30

Per la valutazione di tale criterio verranno utilizzati i seguenti sotto-criteri:

1.a) modalità di raccordo e comunicazione con il Servizio Politiche attive del Lavoro e Formazione e i servizi offerti dai Centri per l'Impiego in particolare quello che riguarda le attività svolte a favore dei destinatari del servizio max punti 7

1.b) strumenti e metodologie utilizzati nelle attività proposte agli utenti..... max punti 10

1.c) strumenti e metodologie utilizzati nelle attività di ricerca di opportunità lavorative.... max punti 10

1.d) metodologie di valutazione e di monitoraggio dei processi e dei risultati (indicatori di qualità del servizio, indicatori di risultato).....max punti 3

Criterio n. 2 - Pianificazione delle attività e modello organizzativo proposto – Punti max attribuibili 20

Per la valutazione di tale criterio verranno utilizzati i seguenti sotto-criteri:

- 2.a) completa e dettagliata articolazione della proposta tecnica.....max punti **6**
- 2.b) coerenza della pianificazione delle attività proposte rispetto ai tempi e ai volumi delle attività previste.....max punti **6**
- 2.c) adeguatezza del modello organizzativo proposto con riferimento in particolare a:
 - numero dei componenti del gruppo di lavoro e modalità di gestione dello stesso
 - modalità di raccordo, integrazione e aggiornamento dei componenti del gruppo di lavoro..... max punti **4**
- 2.d) proposte aggiuntive, migliorative, innovativemax punti **4**

Criterion n. 3 – Risorse umane ed esperienze di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni - Punti max attribuibili 30

Per la valutazione di tale criterio verranno utilizzati i seguenti sotto-criteri:

- 3.a) curriculum del coordinatore: competenze ed esperienze (documentabili) in materia di servizi per l'impiego, attività di ricollocazione/outplacement e gestione di gruppi di lavoro ecc. max punti **12**
- 3.b) competenze ed esperienze professionali del gruppo di lavoro coinvolto, alla luce della specificità del servizio richiesto.....max punti **12**
- 3.c) modalità per garantire la stabilità del gruppo di lavoro.....max punti **2**
- 3.d) esperienze di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni.....max punti **4**

Per procedere all'assegnazione dei punteggi di cui sopra verrà utilizzata la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei criteri;

W_i = peso o punteggio attribuito al criterio (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti provvisori da zero a uno attribuiti discrezionalmente per ogni sotto-criterio dai singoli commissari. I coefficienti definitivi si

otterranno per ogni sotto-criterio riportando ad uno la media provvisoria più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie provvisorie prima calcolate (All. P, punto II, lett. a-4 DPR 207/2010).

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali. Il valore del coefficiente è determinato dalla media dei coefficienti che ogni commissario attribuisce alle singole offerte tecniche sulla base dei seguenti giudizi:

(a) ottimo	Descrizione molto adeguata e coerente con elementi aggiuntivi e/o di innovazionerispetto a quanto richiesto	1,00
(b) distintoDescrizione molto adeguata e coerente	da 0,80 a 0,99
(c) buonoDescrizione adeguata e coerente	da 0,60 a 0,79
(d) sufficienteDescrizione abbastanza adeguata e coerente	da 0,40 a 0,59
(e) scarsoDescrizione scarsamente adeguata e coerente	da 0,20 a 0,39
(f) inadeguatoDescrizione non adeguata e non coerente	da 0 a 0,19

Nel calcolo del punteggio tecnico complessivo finale verranno prese in considerazione le prime tre cifre dopo la virgola, senza arrotondamenti.

Le Offerte Tecniche che riporteranno un punteggio complessivo inferiore a 55 punti saranno escluse dalla gara e non si procederà per le stesse all'apertura dell'Offerta Economica.

14. OFFERTA ECONOMICA

MASSIMO PUNTI 20

L'offerta economica deve essere espressa mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara ribassabile € **21.223,35**.

L'offerta economica dovrà essere redatta conformemente al modulo-allegato 4 al bando di gara. Il ribasso percentuale sul solo importo a base di gara dovrà essere espresso in cifre e in lettere (in caso di discordanza sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione).

Nel caso di costituendo raggruppamento d'impresa l'offerta, a pena d'esclusione, dovrà essere firmata da tutti i rappresentanti delle imprese raggruppate.

Tutti gli oneri connessi alla partecipazione alla gara e alla presentazione dell'offerta sono a carico della società appaltatrice senza alcun indennizzo a carico della Provincia.

La valutazione verrà espressa in base alla seguente formula matematica, secondo quanto dettagliato dal succitato allegato P del DPR 207/2010 così come previsto al punto II lettera b) "per il solo elemento prezzo":

C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X * A_i / A_{soglia}$;

C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$;

dove:

C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = **valore** dell'offerta (**ribasso**) del concorrente i-esimo;

A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte (**ribasso sul prezzo**) dei concorrenti;

$X = 0,90$.

Verranno prese in considerazione le prime 3 cifre dopo la virgola, senza arrotondamenti, sia nel ribasso percentuale che nel calcolo di cui sopra.

Risulterà migliore offerente chi otterrà il punteggio totale (punteggio complessivo tecnico più punteggio economico) più elevato ed in caso di offerte con punteggio totale uguale, risulterà aggiudicatario il concorrente che abbia ottenuto il punteggio complessivo tecnico più elevato. In caso d'ulteriore parità si procederà a sorteggio.